



COMUNE DI GORLAGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione N. 34 del 21-12-23

ADUNANZA: Ordinaria SEDUTA: Pubblica CONVOCAZIONE: Prima

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.
--

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

GRENA MARIA ELENA	Presente	TESTA MICHELA	Presente
LONGARETTI SIRO	Presente	VISMARA MARIA CRISTINA	Presente
Perletti Luca	Presente	SANGALLI DARIO	Assente
PIEVANI ALESSANDRO	Presente	GALESSI DONATELLA	Presente
CUNI GIACOMO	Presente	ILLIPRONTI MARCO	Assente
DONATI ALBERTO	Assente	ILLIPRONTI MICHELE	Assente
RUDI ROSA	Assente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti 5

Assiste il Segretario **Saia Leandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRENA DOTT.SSA MARIA ELENA** in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Il Sindaco illustra il punto n. 5 all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che *"738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

RICHIAMATI in particolare i commi da 739 a 783 della legge 160/2019.

RICHIAMATO l'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (espressamente richiamato, con riferimento all'IMU, dal comma 777 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 cit.) secondo cui *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 20/07/2020.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, della legge 160/2019 il Comune è soggetto attivo dell'imposta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

CONSIDERATO che la normativa richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 741 della legge 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

CONSIDERATO che, ai sensi della cit. legge 160/2019, articolo 1, comma:

1) 740, "Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce"

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9."

2) 744, "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."

3) 748, "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento."

4) 749, "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."

5) 750, "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento."

6) 751, "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."

7) 752, "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."

8) 753, "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento."

9) 754, "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”

10) 755, “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

11) 760, “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”

RICHIAMATI:

1) l'articolo 1, comma 758 della legge 160/2019 secondo cui: “758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2) l'articolo 1, comma 759 della legge 160/2019 e s.m.i secondo cui: “759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

CONSIDERATO che, con riferimento alle previsioni normative sopra citate le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquota Base	Aliquota Massima	Aliquota Minima	Tipo Immobile	Riferimento normativo
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9	Art. 1, c. 748, l. 160/2019 "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento."

Aliquota Base	Aliquota Massima	Aliquota Minima	Tipo Immobile	Riferimento normativo
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali	Art. 1, c. 750, l. 160/2019 "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento."
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli	Art. 1, c. 752, l. 160/2019 "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."
0,86%	1,06%	0,76%	fabbricati gruppo "D"	art. 1, c. 753, l. 160/2019 "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento."
0,86%	1,06%	0,00%	aree fabbricabili	art. 1, c. 754, l. 160/2019 "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili	art. 1, c. 754, l. 160/2019 "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento."

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2023, con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023.

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'erogazione dei servizi istituzionali, di far fronte alle maggiori spese previste quali, ad esempio, quelle relative all'aumento dei costi delle utenze e più in generale al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, risulta necessario mantenere inalterata la pressione fiscale relativa al prelievo tributario dell'IMU e quindi approvare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'IMU nella stessa misura già prevista per l'anno 2023 come meglio evidenziate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA %
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.	0,98%

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA %
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dall'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019
Aree fabbricabili	0,98%
Altri Fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo	0,98%

VISTO l'art. 1, c. 756 della legge 160/2019 e. s.m.i secondo cui *“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*

VISTO l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

VISTO l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che: *“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto*

di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.

VISTO il Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172) avente per oggetto: *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

DATO ATTO che il predetto decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).

DATO ATTO che alla data odierna, all’interno dell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è ancora disponibile la procedura per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno di imposta 2024, e pertanto per il comune risulta impossibile approvare il prospetto delle aliquote ai sensi dell’art. 1, comma 757 della legge 160/2019.

RICHIAMATA la Circolare Informativa ANCI Lombardia Prot. n. 2738/23 del 17 novembre 2023 con la quale i comuni sono stati informati che con un emendamento proposto da Anci/lfel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l’obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali.

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali.

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento».*

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono*

prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il D.M. 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato All. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici.

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 14/06/2017 con la quale è stato designato il funzionario responsabile del l'imposta municipale propria.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1) e 147 bis comma 1), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione dell'ente con verbale n. 21 del 22/11/2023, acclarato al protocollo comunale con n.16357 del 22/11/2023;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)" che sancisce la competenza del Consiglio Comunale alla "f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"

VISTI i commi, 748,750,751,752,753,754 e 755, dell'articolo 1 della richiamata legge n. 160/2019 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie imponibili, precisando che i comuni possono modificare tali aliquote di base (entro determinati limiti) mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

DATO ATTO che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lettera f), del predetto TUEL, i richiamati commi, 748,750,751,752,753,754 e 755, dell'articolo 1 della richiamata legge n. 160/2019 riconducono nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote dell'IMU.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il regolamento generale delle entrate.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2024 nella stessa misura già in vigore per l'anno 2023, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA %
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.	0,98%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dall'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019
Aree fabbricabili	0,98%
Altri Fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,98%

3. **DI DARE ATTO** che alla data odierna, all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non è ancora disponibile la procedura per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno di imposta 2024 e pertanto per il comune risulta impossibile approvare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 757 della legge 160/2019.

4. **DI PRENDERE ATTO** della Circolare Informativa ANCI Lombardia Prot. n. 2738/23 del 17 novembre 2023 con la quale i comuni sono stati informati che con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. **DI DARE ATTO che**, se in data successiva alla presente deliberazione, all'interno dell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, venisse resa disponibile la procedura per elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno di imposta 2024, l'Ente vi provvederà con apposito atto in conformità al presente deliberato.

6. **DI DARE ATTO** che le predette aliquote sono conformi a quanto stabilito dal Decreto 7 luglio 2023 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gazz. Uff. 25 luglio 2023, n. 172).

7. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dall' art. 1, c. 751, l. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (*c.d. beni merce*), sono esenti dall'IMU.”

8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/07/2020, nonché alla normativa statale vigente.

9. **DI ALLEGARE** copia del presente atto al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. 267/2000,

10. **DI DISPORRE**, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione delle aliquote e del relativo prospetto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, *come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
GRENA DOTT.SSA MARIA ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Saia Leandra

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.